

N. 28.017 di Repertorio N. 16.453 di Raccolta

 VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sette del mese di maggio.

 7 maggio 2024

Alle ore diciassette.

 In Ornavasso, nel mio studio in Via Guglielmo Marconi n. 3.

Avanti a me dottor **Stefania Scalabrini** notaio residente in Ornavasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, è comparso:

- Angelucci Riccardo, nato a Premosello Chiovenda il 15 aprile 1967, residente in Verbania, via Paolo Troubetzkoy n. 176, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della società:

"**STAGALO ENERGIA S.R.L.**", con sede in Ornavasso (VB), via Alfredo Di Dio n. 44, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al numero R.E.A. VB-192537, codice fiscale e numero di iscrizione al R.I.: 01719440032, P. Iva n. 08038100015.

Comparsante della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo. Quindi il comparsante mi dichiara essere stata qui convocata, per questo giorno ed ora, l'assemblea dei soci della società di cui trattasi, per discutere e deliberare sul seguente:

 Ordine del giorno:

- modifica art. 22 dello statuto sul Collegio Sindacale e Controllo Contabile (previsione di nomina di sindaco unico revisore).

Il comparsante, nella sua qualità di cui sopra, in ossequio al disposto dell'art. 2480 del codice civile, chiede a me notaio di assistere allo svolgimento dell'assemblea e di redigerne in forma pubblica il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue:

Il comparsante assume la Presidenza dell'assemblea, e quindi constatata e fa constatare:

a) che il capitale sociale è interamente presente, essendo presenti o regolarmente rappresentati tutti i soci:

- "COMUNE DI ORNAVASSO", titolare di una quota del 50% pari a nominali Euro 25.000,00, rappresentato dal Vice Sindaco dr. Giovanni Cagnoli, titolare della Delega alle partecipate, precisato che il Consiglio comunale ha approvato quanto infra con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 30 aprile 2024;

- ZUCCHI CLAUDIO, nato a Ornavasso il 7 maggio 1948, codice fiscale ZCC CLD 48E07 G117C, titolare di una quota del 6%, pari a nominali Euro 3.000,00, presente in proprio;


- "ATECO SERVIZI SRL", già "Immobiliare Margherita Srl", titolare di una quota del 15%, pari a nominali Euro 7.500,00, per delega conferita ai sensi dell'art. 2372 C.C. al socio Claudio Zucchi, che resterà acquisita agli atti sociali;

- RIPAMONTI AMBROGIO, nato a Premosello Chiovenda il 21 agosto 1969, codice fiscale RPM MRG 69M21 H037J, titolare di una quota del 14,5%, pari a nominali Euro 7.250,00, gravata da usufrutto a favore di Ripamonti Giovanni;

- RIPAMONTI CATERINA, nata a Premosello Chiovenda il 1 marzo 1967,

Registrato
 a Verbania
 il 14 MAG. 2024
 al n. 2310 S. AT
 Esatti € 200,00

DEPOSITATO ALLA CAMERA DI
 COMMERCIO DI MONTE ROSA LAGHI
 IN DATA 10.05.2024 ALTO PIEMONTE
 N.RO DI PROT. 28563



codice fiscale RPM CRN 67C41 H037T, titolare di una quota del 14,5%, pari a nominali Euro 7.250,00, gravata da usufrutto a favore di Ripamonti Giovanni; -
 presenti in proprio, precisato che l'usufruttuario e titolare del diritto di voto signor Ripamonti Giovanni, nato a Lecco il 15 novembre 1933, codice fiscale RPM GNN 33S15 E507U, ha rilasciato a entrambi la procura in data 5 ottobre 2023 numeri 27.538/16.167 di rep. a mio rogito, registrata a Verbania il 15 ottobre 2023 al n. 5042 Serie 1T; -

b) che non sono presenti sindaci né revisori; -

c) che l'assemblea, oltre che ritualmente convocata, è validamente costituita con il 100% del capitale. -

Il presidente chiede comunque agli intervenuti se taluno si opponga alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, non ritenendosi sufficientemente informato: ne riceve risposta negativa. -

Il Presidente preliminarmente dichiara, per tutti gli effetti di cui al D.P.R. 27 giugno 1985 n. 350 ed alla Legge 5 luglio 1991 n. 197, di avere personalmente accertato che nessuno degli intervenuti si trova nelle condizioni per cui il diritto di intervento in assemblea, o di voto, è limitato ai sensi delle norme citate, e che non consta che nessuno degli intervenuti agisca per conto di soggetti a misura di prevenzione ai sensi delle Leggi 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575, 26 luglio 1975 n. 354 e 13 settembre 1982 n. 646, o soggetto a incapacità ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale, o per i quali comunque sussistano limitazioni a norma della citata Legge 197/1991. Inoltre il Presidente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 9 della citata Legge 197/1991. -

Indi il Presidente dell'Assemblea passa a trattare dell'ordine del giorno e, illustrate ai presenti le novità introdotte dalla riforma del 2019, propone un nuovo testo al posto di quello precedente dell'art. 22, che prevedeva il Collegio sindacale. -

Ove l'assemblea delibere favorevolmente in merito, occorrerà quindi ridepositare lo statuto, aggiornato con quanto sopra e con alcune piccole modifiche di natura squisitamente formale, che vengono qui illustrate, fra cui la possibilità che le riunioni si tengano anche in audio-videoconferenza. -

Quindi dopo breve discussione l'assemblea, a voti unanimi -

DELIBERA -

- 1) di modificare l'articolo 22) dello statuto, prevedendo una clausola sul controllo contabile e la revisione, adeguata alle normative oggi in vigore. -
- 2) di riapprovare lo statuto, con l'aggiornamento richiesto dalle modifiche qui deliberate, e con le modifiche di natura meramente formale sopra proposte; statuto che composto da ventisei articoli viene letto da me Notaio al comparsante e all'assemblea, e da questa riapprovato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 C.C.. -

Quindi il medesimo statuto, previa sottoscrizione fattane dal comparsante e da me Notaio, qui si allega sotto la lettera "A" per formare parte integrante e sostanziale di questo atto. -

- 3) Viene dato mandato al Rappresentante della società di curare tutte le pratiche dipendenti e conseguenti dal presente atto, con facoltà di proporre gravami e di apportare al presente atto, ed all'allegato statuto, tutte le modifiche necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri. -


Null'altro essendovi a discutere o deliberare, la seduta viene tolta ad ore diciotto e minuti dieci. -

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, dattiloscritto su carta uso bollo da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno, di cui ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Consta l'atto di due fogli, scritti per quattro facciate intere e sin qui della quinta.

Firmato: Riccardo Angelucci

Stefania Scalabrini Notaio L.S.



Allegato "A" ai numeri 28.017/16.453 Rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

Articolo 1) Denominazione.

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di "STAGALO ENERGIA S.R.L."

Articolo 2) Sede sociale.

La società ha sede in Ornavasso.

L'Assemblea straordinaria della società può deliberare l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie in Italia ed all'estero.

L'organo amministrativo della società può istituire e chiudere succursali, agenzie, delegazioni ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia ed all'estero.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

Articolo 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Resta in ogni caso inteso che qualora il socio non risultasse più all'ultimo domicilio comunicato e non avesse provveduto a renderne noto un altro, il domicilio si intenderà eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.

Articolo 4) Oggetto sociale.

La società ha per oggetto sia in via diretta sia tramite società controllate o partecipate, le attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita d'energia elettrica ad uso forza motrice, termica ed illuminazione tanto pubblica che privata.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche, il trattamento ed il riutilizzo delle acque e la loro potabilizzazione.

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, la società può inoltre:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali (anche di import-export) e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- esercitare l'attività di progettazione e di realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, così come servizi di assistenza e consulenza;
- partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, o in raggruppamento d'impresa;
- stipulare accordi, contratti, convenzioni o perfezionare altre forme di collegamento o di partecipazione con Enti e società che facilitino l'esercizio dell'attività sociale;
- prestare fidejussioni, garanzie reali e personali anche nell'interesse di terzi non soci ed a favore di terzi in genere, nonché sottoscrivere mutui e finanziamenti, anche ipotecari;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti di cui all'art. 2361

del codice civile ed a fini di stabile investimento e quindi non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese costituite o costituende sia italiane che estere;

- ricevere dai soci prestiti e finanziamenti a qualsiasi titolo, che si presumono fin d'ora infruttiferi di interessi, salvo patto contrario da provarsi per iscritto. Qualora la società intendesse richiedere finanziamenti ai propri soci con modalità tali da configurare una ipotesi di raccolta del risparmio, tale raccolta dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di volta in volta applicabili ed attualmente della deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (CICR) datata 3 marzo 1994 e dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che richiedono l'iscrizione nel libro dei soci da almeno tre mesi e la detenzione di una partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, potranno essere svolte non nei confronti del pubblico fermo restando, in ogni caso, espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge

Articolo 5) Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31/12/2030, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre d'ogni anno.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E QUOTE

Articolo 6) Capitale sociale.

Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

I versamenti per le quote sottoscritte sono richiamati dall'organo amministrativo nei termini e nei modi ritenuti più convenienti, nel rispetto dei vincoli di legge. Fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile, a carico dei soci in ritardo con i versamenti è applicato un interesse di mora pari al saggio legale pro-tempore vigente.


Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

In caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere ommesso il deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, e relativa documentazione accessoria prevista dall'art. 2482-bis del codice civile.

I soci possono effettuare, a favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite inferiori al terzo del capitale sociale; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale. Si presumono, salvo prova contraria, versamenti a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto a restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Articolo 7) Cessione delle partecipazioni sociali.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota, dovrà prima offrirla in vendita agli altri soci, che hanno diritto di prelazione a parità di condizioni. Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione il



socio alienante deve comunicare la proposta di vendita all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale comunicazione dovranno essere precisati il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le modalità di vendita. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, deve sottoporre a tutti gli altri iscritti nel libro dei soci la proposta di vendita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, onde consentire ad ognuno l'esercizio del diritto di prelazione in proporzione al valore nominale della quota posseduta. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta di vendita i soci interpellati dovranno far pervenire all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro risposta circa l'esercizio o meno della prelazione. Nel caso di mancata risposta entro il termine suddetto il diritto di prelazione si intenderà rinunciato. Non appena stabilito quali siano i soci che intendono esercitare la prelazione e quali vi abbiano rinunciato, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocherà presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana, i soli soci intenzionati all'acquisto con apposito avviso, spedito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco dei soci che intendono esercitare la prelazione e quelli che vi hanno rinunciato. Nel corso di tale adunanza verranno offerte in prelazione ai soci presenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche le porzioni di quota di pertinenza dei soci rinunciati e di quelli assenti. Al termine dell'adunanza ciascun socio dovrà formalizzare per iscritto un impegno irrevocabile a dar immediatamente corso all'acquisto; tali impegni nel loro complesso dovranno riferirsi all'intera quota, o alla parte di essa, oggetto del trasferimento. Entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della proposta di vendita inviata all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo dovrà trasmettere al socio alienante a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione circa l'esercizio o meno del diritto di prelazione con allegati gli impegni irrevocabili dei singoli soci a dar corso immediatamente all'acquisto.

Se il diritto di prelazione non viene esercitato nelle forme e nei modi stabiliti per l'intera quota sociale oggetto di vendita, l'offerta si ha per non accettata e l'alienante potrà liberamente dare corso al trasferimento alle condizioni indicate nella proposta di vendita entro il termine massimo di ulteriori 90 (novanta) giorni.

Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo mediante la corresponsione al socio che intende alienare la quota di una somma di denaro corrispondente al valore della quota stessa.

L'obbligo di offrire in prelazione le quote sociali agli altri soci non sussiste nel caso di trasferimento a qualsivoglia titolo a favore del coniuge e/o parenti in linea retta entro il secondo grado.

Qualora le quote siano possedute da una società, analogo libero trasferimento potrà intervenire fra la società partecipante, i soci di quest'ultima e/o i loro eventuali coniugi e parenti in linea retta entro il secondo grado.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo nei casi sopra previsti, ovvero nei casi di trasferimento a titolo gratuito anche per causa di morte della partecipazione sociale, è richiesto il preventivo gradimento dei soci alla cessione. Il gradimento potrà essere negato nelle ipotesi in cui la parte acquirente, persona fisica o giuridica:

- svolga attività di concorrenza con quella della società;
- sia assoggettata a procedure concorsuali,
- sia priva dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
- rappresenti comunque per la società un elemento potenzialmente disgregante.

Il mancato gradimento dovrà in ogni caso essere ampiamente ed espressamente motivato.

Pertanto, adempiuto da parte del socio che intende alienare la quota l'onere di comunicazione nei termini e con le modalità sopra descritti, gli altri soci decidono all'unanimità sul gradimento; qualora quest'ultimo venga negato, dovrà essere indicato altro acquirente gradito. Qualora entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della richiesta di gradimento il socio non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà libero di cedere la propria quota.

In caso di trasferimento della partecipazione sociale senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.

Si precisa, inoltre, che il diritto di prelazione compete ai titolari di diritti sulle partecipazioni che diano diritto all'opzione di cui all'articolo 2481-bis del codice civile.

La presente clausola di prelazione e gradimento potrà essere modificata o soppressa solo con il consenso unanime dei soci.

Articolo 8) Recesso del socio.


I soci hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dalla legge.

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437-bis del codice civile; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

Articolo 9) Liquidazione delle partecipazioni.

Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, previste dalla legge e dal presente statuto, le partecipazioni saranno rimborsate al socio ed ai suoi eredi o legatari in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio sociale è a tal fine determinato tenendo conto del suo valore di mercato, compreso l'avviamento, al momento in cui si verifica il suddetto scioglimento; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata da un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il



primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Si applica, a tal fine, l'articolo 2473, comma 4, del codice civile. Si precisa, in particolare, che il rimborso potrà avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, ovvero mediante acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, o anche mediante acquisto da parte di uno o più soci, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni; in ogni caso, comunque, il rimborso mediante acquisto delle partecipazioni presuppone il consenso unanime degli altri soci, e dovrà avere ad oggetto l'intera partecipazione da liquidare.

Ove venga individuato l'acquisto della partecipazione quale modalità di rimborso della partecipazione, l'avente diritto alla liquidazione potrà partecipare alla stipula di apposito atto di cessione, da perfezionarsi nel più breve tempo possibile, a favore dei soggetti individuati quali acquirenti, avente forma autentica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In alternativa, ove l'avente diritto alla liquidazione non sia disponibile alla stipula del suddetto atto di cessione, potranno intervenire, in sua rappresentanza, gli amministratori della società aventi il potere di rappresentare la stessa, con facoltà di contrarre con se medesimi ove rivestano anche la qualità di acquirenti, dovendosi essi ritenere investiti, in forza del presente atto, del relativo potere di rappresentanza nei confronti dell'avente diritto alla liquidazione. In ogni caso, il prezzo di acquisto, determinato come sopra, dovrà essere pagato integralmente entro la data di stipula del suddetto atto di cessione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10) Decisioni dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 11) Diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 12) Assemblea dei soci.

Le decisioni dei soci devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; in caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, se sono presenti o informati tutti gli amministratori, e tutti i sindaci se nominati, e se nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

Articolo 13) Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.


A meno che la legge non preveda l'intervento di un notaio il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente può ammettere ad assistere all'assemblea anche soggetti estranei alla società.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 14) Rappresentanza in assemblea.



Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio - anche amministratore, un sindaco o un dipendente della società - con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax. Se la delega è conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal relativo ordine del giorno. Per quanto non disposto, si applica l'articolo 2372 del codice civile.

Articolo 15) Verbale delle deliberazioni assembleari.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16) Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Trattandosi di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, è richiesto il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Per introdurre, modificare e sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Le quote di partecipazione del socio moroso, e quelle del socio che non abbia esercitato il diritto di voto a seguito della dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e delle quote di capitale richieste per l'approvazione delle deliberazioni. Le quote di partecipazione dei soci che volontariamente si siano astenuti sono computate ai fini di cui sopra, e conseguentemente i relativi voti sono considerati come voti contrari.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17) Organo amministrativo.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci da adottarsi in sede di nomina, da un amministratore unico, ovvero da due o più amministratori nel numero massimo di cinque.

In caso di pluralità di amministratori, gli stessi dovranno in ogni caso agire collegialmente, intendendosi costituito un consiglio di amministrazione.

Qualora vi fosse un socio con una quota del valore nominale non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale:

- se la società viene amministrata da due amministratori, uno di essi sarà indicato da quest'ultimo, e l'altro sarà eletto esclusivamente dagli altri soci

con il voto di tanti di essi che rappresentino più del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;

- se la società viene amministrata da tre amministratori, due di essi saranno indicati da quest'ultimo, e l'altro sarà eletto esclusivamente dagli altri soci con il voto di tanti di essi che rappresentino più del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;

- se la società viene amministrata da quattro amministratori, due di essi saranno indicati da quest'ultimo, e gli altri saranno eletti esclusivamente dagli altri soci con il voto di tanti di essi che rappresentino più del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;

- se la società viene amministrata da cinque amministratori, tre di essi saranno indicati da quest'ultimo, e gli altri saranno eletti esclusivamente dagli altri soci con il voto di tanti di essi che rappresentino più del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Sempre nello stesso caso:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto fra gli amministratori indicati dal socio con la quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento);

- dovrà essere nominato un amministratore delegato con i poteri di ordinaria amministrazione, da scegliere fra gli amministratori espressi dagli altri soci. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Agli stessi potrà inoltre essere attribuito, con decisione dei soci, un compenso.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate con decisione dei soci.

Articolo 18) Nomina, durata e cessazione degli amministratori.

Gli amministratori sono nominati dai soci; essi restano in carica a tempo determinato fissato dall'assemblea all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.


L'assemblea ha tuttavia facoltà di revoca anche immotivata prima della scadenza convenuta.

Alla cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

Articolo 19) Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed ai sindaci, ove nominati, con cadenza almeno semestrale.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale. A tal fine, il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o, in mancanza, a cura di uno degli amministratori o di uno dei sindaci, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima;



nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Ove il consiglio di amministrazione sia composto da due soli membri le relative deliberazioni sono prese all'unanimità.

I consiglieri che siano in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 2, del codice civile, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario, e dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi in audio-videoconferenza, con le modalità sopra previste per l'assemblea.

Articolo 20) Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; e l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

Gli amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21) Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO V

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22) Collegio sindacale e controllo contabile.

1. Nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare dall'art. 2477 del codice civile, la società può

nominare alternativamente un Sindaco unico o un Collegio sindacale, quale organo di controllo - ove consentito anche con funzione di revisore legale dei conti - ovvero un revisore, che opereranno con le competenze ed i poteri infra indicati.

La nomina del sindaco unico, del Collegio sindacale - ovvero del revisore, ove consentito dalla normativa vigente - è comunque obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall' art 2477, commi secondo e terzo, del codice civile. Anche in questo caso l'organo di controllo - ovvero il revisore - verranno nominati ed opereranno con le competenze ed i poteri infra indicati.

2. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato, ove così i soci decidano - ovvero la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge - per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Quando la nomina da parte dei soci sia obbligatoria, ad essa provvede (entro trenta giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui quest'ultimo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

3. L'organo di controllo ha tutti i doveri, le competenze ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile e - soltanto nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, ed in particolare la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato - può esercitare la revisione legale dei conti. Si applicano, inoltre, in ogni caso al sindaco o ai sindaci le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civile.

4. All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni; si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all' art. 2477 C.C..

5. Nel caso in cui sia nominato un revisore, anche in alternativa all'organo di controllo, lo stesso esercita la revisione legale dei conti, ed ha tutte le funzioni, i doveri le competenze ed i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. In particolare al revisore si applicano le norme previste per lo stesso in materia di Società per azioni, se ed in quanto non derogate dall'art. 2477 del codice civile.

6. Il revisore deve essere iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti istituito presso il competente Ministero.


7. In caso di nomina di un revisore, lo stesso resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

TITOLO VI

UTILI D'ESERCIZIO

Articolo 23) Distribuzione degli utili di esercizio.

Gli utili netti d'esercizio, dedotto il cinque per cento da destinarsi a riserva legale finché questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, saranno, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ripartiti tra i soci in proporzione alle relative partecipazioni sociali, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2478-bis del codice civile.



Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, nel termine fissato dall'assemblea, presso la sede sociale fermo restando che i dividendi non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 24) Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà disgiuntamente a tutti i liquidatori. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Articolo 25) Foro competente.

Le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, saranno devolute alla cognizione esclusiva del Tribunale competente rispetto alla sede della società.

Articolo 26) Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti, relative alle società a responsabilità limitata; nonché, in quanto compatibili e per quanto non disciplinato, alle disposizioni di legge in materia di società per azioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato: Riccardo Angelucci

Stefania Scalabrini Notaio L.S.

Copia conforme all'originale
mio atto ed allegati.
Ornavasso, li 14 MAG. 2024

Stefania Scalabrini

